

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-3666 del 02/07/2024 |
| Oggetto | OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 3, IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO, NEL COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE SALA ALESSANDRA. PROCEDIMENTO N. RAPPT0173. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-3818 del 02/07/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Ermanno Errani |

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 3, IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO, NEL COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE SALA ALESSANDRA. PROCEDIMENTO N. RAPPT0173.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato

attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 9/2006, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e ss.mm.ii; la L.R. n. 11/2012 ed il Regolamento capanni da pesca e da caccia approvato, nei termini prescritti dalla stessa legge regionale, con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 95065/97 del 1/8/2014 e ss.mm.ii.; la determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna n. 2129 del 29/8/2019 recante "Approvazione protocollo attuativo – Piano capanni da pesca" ed il medesimo protocollo così approvato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

RICHIAMATE:

- la determinazione regionale n. 3329 del 25/03/2003, con la quale è stata accordata a Cellini Giuseppe CF. CLLGPP48C24H199K, la concessione sino al 31/12/2003, per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 3, in sponda destra del Fiume Savio, nel Comune di Ravenna (Proc. n.

RAPPT0173);

PRESO ATTO che:

- con istanza presentata alla Regione Emilia-Romagna, assunta al protocollo regionale n. RA/6704 del 22/12/2003, il sig. Cellini Giuseppe CF. CLLGPP48C24H199K chiede il rinnovo della suddetta concessione demaniale;

- con comunicazione del 06/09/2022 assunta al protocollo PG/2022/145440 del 06/09/2022, la sig.ra Sala Alessandra CF. SLALSN72B51F240V chiede il subentro nella suddetta istanza di rinnovo della concessione in seguito alla compravendita del terreno come da preliminare di vendita allegato all'istanza;

- l'area oggetto della concessione rientra in zona protetta ed è all'interno del Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia, zona area contigua;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso:

- dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Sede di Ravenna con determinazione n. 1347, del 06/05/2024, (nulla osta idraulico acquisito al protocollo generale n. PG/2024/91268 del 17/05/2024);

- dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po con nulla osta e valutazione di incidenza provvedimento n. 207/2023 del 24/08/2023 (nulla osta acquisito al protocollo generale n. PG/2024/91268 del 17/05/2024);

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a 326,63 in data 24/05/2024;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2035;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione alla sig.ra Sala Alessandra CF. SLALSN72B51F240V, per l'occupazione di area demaniale con un impianto per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e passerella identificato con il numero 3, in sponda destra, del Fiume Savio nel comune di Ravenna (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione C, Foglio 70, antistante il mappale 445, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=765846; y=912113) già assentita con determinazione regionale n. 3329 del 25/03/2003. Procedimento RAPPT0173;
2. di fissare la scadenza della presente concessione al **31/12/2035**;
3. di dare conto che l'efficacia della presente concessione è condizionata alla realizzazione dei lavori autorizzati di cui al Nulla Osta dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna n. 1347 del 06/05/2024 entro il termine di 18 mesi dalla data di notifica dello stesso e

all'accertamento, da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna e di Arpae SAC Ravenna della loro corrispondenza, per la parte fuori terra, all'elaborato grafico allegato parte integrante del Nulla Osta stesso, pena la decadenza della concessione stessa con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura del richiedente;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto (di cui è parte integrante) sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/06/2024 assunto al protocollo Arpae n. PG/2024/111218 del 17/06/2024, che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 3329 del 25/03/2003;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al predetto disciplinare;
6. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna con determinazione 1347 del 06/05/2024 e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Parco del Delta del Po con provvedimento n. 2023/207, del 24/08/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
7. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
8. di quantificare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno **2024** pari a complessivi **€ 326,63 salvo conguaglio istat da effettuarsi al momento del pagamento**;
9. di quantificare l'importo di € 326,63 quale deposito cauzionale per l'utilizzo del bene demaniale;
10. di dare atto che i concessionari risultano in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico dei concessionari è

conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia semplice;

12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 3, in sponda destra del fiume Savio, nel Comune di Ravenna, intestata a Sala Alessandra CF. SLALSN72B51F240V. Procedimento RAPPT0173.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale con un impianto per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e passerella, identificato con il n. 3, in sponda destra, Fiume Savio, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione C, Foglio 70, antistante il mappale 445, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=765846; y=912113), già assentita con la determinazione regionale n. 3329 del 25/03/2003;
2. L'occupazione risultante dai grafici acquisiti agli atti del procedimento consiste in:
 - Mq 100 di superficie d'acqua ricoperta con la rete del bilancione, sorretto da 5 pali;
 - Mq 10,35 di passerella.

Articolo 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né possono modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla custodia e vigilanza del bene concesso, alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati

ai beni dei concessionari qualora essi non abbiano provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. I concessionari sono responsabili, in via esclusiva, di qualsiasi danno e lesione che possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione e si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora i concessionari non abbiano provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

6. I concessionari sono obbligati a tenere presso il capanno la copia della presente concessione (con l'allegato disciplinare) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

7. Tutte le acque sia di bagni che di lavelli o altro non possono essere scaricate direttamente o indirettamente nel corso d'acqua. **E' fatto obbligo ai concessionari di dotare la struttura di appositi wc chimici o altro sistema di raccolta temporanea** delle acque di scarico e di provvedere periodicamente allo svuotamento di tali rifiuti con conferimento ad impianti autorizzati per il loro trattamento e smaltimento. I concessionari devono **trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae SAC di Ravenna la documentazione comprovante i conferimenti relativi all'anno precedente.**

**ART. 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL
NULLA OSTA IDRAULICO DELI'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE SEDE DI RAVENNA N. 1347 del 06/05/2024**

<<omissis....

- 1) *di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta all'utilizzo ad uso pesca sportiva e ricreativa dell'area demaniale sita in Comune di Ravenna in sponda destra del Fiume Savio, identificata catastalmente al N.C.T. di Ravenna, Foglio S/70, mappale 445, da esercitarsi mediante la realizzazione delle opere individuate nell'elaborato grafico allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) *di prevedere che ogni modifica alle opere autorizzate con il presente provvedimento, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia Regionale competente, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice preventiva comunicazione da parte del richiedente, con le modalità di seguito precisate;*
- 3) *di disporre che eventuali danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali, e/o derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale e/o dalla realizzazione di opere idrauliche non siano in alcun modo imputabili all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e, conseguentemente, non potrà essere richiesto alcun risarcimento;*
- 4) *di prevedere che il richiedente è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati nell'esercizio dell'attività, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione e costruzione delle opere, ovvero derivanti da carente controllo e manutenzione, o da cattiva conduzione. La responsabilità del richiedente non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Agenzia Regionale competente e delle direttive e prescrizioni impartite a tutela delle opere idrauliche;*
- 5) *di preavvertire il richiedente che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o*

gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Si evidenzia, infatti, che tutta la struttura da pesca insiste nell'alveo del corso d'acqua, per cui dovranno essere tenuti sempre in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, in caso di emissione di Allerta per criticità idraulica da parte di ARPAE Emilia Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile nelle zone corrispondenti, consultabile, fra altro, nel sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> e/o presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, si dovrà provvedere all'immediato divieto di utilizzo, a qualunque fine, del manufatto, con obbligo, da parte del richiedente, di interdire la presenza, anche temporanea o occasionale, di persone e animali, fino alla cessazione dell'allerta emessa o delle condizioni di rischio, fatto salvo quanto disposto dall'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Ravenna. Il richiedente dovrà, inoltre, ottemperare a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale;

6) di disporre che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sia, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

7) di condizionare l'efficacia del presente Nulla Osta idraulico al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini:

a. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato al punto 1 del presente provvedimento con il rigoroso rispetto di quanto indicato relativamente a demolizioni, misure e distanze e dovranno essere conclusi entro il termine di 18 mesi decorrente dalla data di notifica del presente atto.

- b. Ogni modifica alle opere autorizzate, nonché ogni altro successivo intervento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia Regionale competente, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice preventiva comunicazione scritta.
- c. L'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna all'indirizzo PEC: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC.
- d. Sarà onere del richiedente acquisire le ulteriori autorizzazioni, nulla osta e/o concessioni propedeutiche alla realizzazione delle opere e/o all'esercizio delle attività, specie per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di aree demaniali e di rampe carrabili insistenti su aree del demanio idrico.
- e. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento sono a carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene a difesa delle opere idrauliche.
- f. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori di adeguamento e/o manutenzione della struttura da pesca, adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
- g. Il Richiedente è tenuto alla custodia dei manufatti autorizzati, di cui avrà cura di eseguire il controllo, la manutenzione e la corretta conduzione. Eventuali lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati sono a suo esclusivo carico. Il Richiedente è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati nell'esercizio dell'attività di pesca, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione e costruzione, ovvero

- derivanti da carente manutenzione o da cattiva conduzione dell'opera e ne è tenuto al ripristino a proprie spese.*
- h. I tiranti necessari alla stabilizzazione di un eventuale bilancione possono essere ancorati al suolo, ma non devono essere infissi sul corpo arginale né ad una distanza dal piede dello stesso inferiore a 4,0 metri. Il Richiedente è tenuto a eseguire regolarmente il taglio della vegetazione nelle aree circostanti gli ancoraggi e a rendere i tiranti ben visibili, anche con idonee segnalazioni, al fine di prevenire incidenti.*
- i. I percorsi di eventuali cavi e condotti interrati e altre indicazioni utili dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Richiedente con tabelle posizionate su indicazione del personale dell'Agenzia Regionale competente.*
- j. Il capanno da pesca deve essere adibito esclusivamente al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa, nei termini di cui al PAI/PGRA 2016 (Piano Assetto Idrogeologico, Progetto di Variante/Coordinamento tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico) ed ai "Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel parco regionale del Delta del Po", approvati dall'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po.*
- k. Il richiedente è tenuto alla conservazione dello stato di efficienza delle opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle rive fluviali.*
- l. Nelle aree fluviali è vietato abbandonare rifiuti e lasciare beni e oggetti che possano essere trascinate dalle piene. Il richiedente è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti e materiali che, intercettati dai manufatti autorizzati durante le piene, possono costituire ostacolo al deflusso delle acque e pericolo per la stabilità delle strutture. È, altresì, tenuto ad assicurare il corretto funzionamento del servizio igienico con W.C. chimico o vasca a tenuta, fornendo, a richiesta delle autorità competenti, prova del regolare periodico*

smaltimento dei liquami.

m. Qualora fossero previsti allacciamenti a reti di pubblici servizi (energia elettrica, etc.), essi dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzati dell'Agenzia dietro presentazione di apposito progetto con il quale dovranno essere evidenziati i percorsi ed eseguite le verifiche di compatibilità idraulica dei medesimi.

*n. Il Richiedente, previa comunicazione all'indirizzo PEC: **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it**, è tenuto ad eseguire, almeno due volte l'anno, lo sfalcio della vegetazione erbacea o del canneto nell'argine in corrispondenza dell'area concessa. Potrà essere autorizzato, previa specifica richiesta, ad eseguire taglio selettivo della vegetazione arbustiva o arborea nelle fasce di rispetto del R.D. 523/1904 nella misura sufficiente a prevenire interferenze dannose con l'impianto e il suo esercizio, nel rispetto delle finalità di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea di cui all'art. 115 comma 1 del D.lgs. 152/2006. Nella golena tali interventi sono ammessi in anni alterni nel periodo dall'11 agosto sino al 19 febbraio successivo.*

o. È vietata la realizzazione di recinzioni, pavimentazioni, strade e camminamenti, parcheggi o ricoveri per veicoli e/o la modificazione dell'andamento naturale del terreno e/o la modificazione della flora spontanea con l'impianto di specie non autoctone.

p. L'eventuale accesso con mezzi motorizzati nelle aree verdi, nei percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Regionale Regione Emilia-Romagna n. 3 del 01/08/2018 e successivi provvedimenti attuativi. Qualora per accedere all'area di cui al presente provvedimento fosse necessario utilizzare rampe o piste insistenti su area demaniale, sarà necessario regolarizzare il predetto utilizzo richiedendone specifico titolo concessorio nel rispetto della vigente normativa.

q. Il richiedente dovrà consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale di questa

- Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate. La presente determinazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza /sorveglianza.*
- r. Il Richiedente dovrà comunicare obbligatoriamente al Comune di Ravenna Ufficio Protezione Civile e all'Agenzia Regionale competente un numero di telefono attivo tutti i giorni "24 ore su 24". In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Richiedente dovrà provvedere all'intervento richiestogli nel più breve tempo possibile.*
- s. Il richiedente è tenuto a verificare il permanere delle condizioni di stabilità e resistenza della struttura, specie dopo ogni tipo di evento naturale avverso.*
- t. Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.*
- u. **Non sono ammesse opere, manufatti e strutture in genere poste a quote inferiori alla quota di "massima piena" (piena di riferimento con tempo di ritorno di 200 anni), individuata nella relazione di compatibilità idraulica redatta da tecnico incaricato, con la sola eccezione dei pali di sostegno del capanno e della passerella, degli elementi di stabilizzazione del bilancione da pesca e di eventuali accessori previsti in progetto, solo se completamente interrati.***
- 8) In caso di mutamento della situazione di fatto e/o per sopravvenuti motivi idraulici o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.*
- 9) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia.*

- 10) *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme richiamate in premessa o dalle specifiche norme vigenti in materia.*
- 11) *Di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente l'autorizzazione ed al Comune di Ravenna per gli adempimenti di competenza.*
- 12) *Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933.*
- 13) *di dare atto infine che, il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).*
- ..omissis>>*

**ART. 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PARCO DELTA DEL PO – ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO, N. 2023/207, DEL 24/08/2023**

<<Omissis...per la realizzazione degli interventi proposti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- le caratteristiche del capanno dovranno essere conformi al contenuto del Regolamento per i Capanni da pesca e da caccia approvato dal Comune di Ravenna (Delibera C.C. 95065/97 del 01/08/2014 e successive modifiche);*
- a tutela del periodo di nidificazione, i lavori non dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità, fatta eccezione per gli interventi all'interno dei capanni quali ad esempio tinteggiatura, sostituzione infissi, modifica posizione tramezze;*
- il legno dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;*
- nel caso la fornitura di energia elettrica (ad esempio per l'azionamento della rete da pesca) fosse generata da un motore a scoppio, si dovrà provvedere ad allacciare il capanno alle rete*

- elettrica (esclusivamente con condutture interrato o sommerse) o ad ottenere energia da fonti rinnovabili, maggiormente rispettoso del contesto ambientale dove il capanno è inserito, attraverso l'installazione di pannelli solari (evitando in ogni caso l'installazione di pale eoliche);*
- *è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;*
 - *la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;*
 - *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;*
 - *la vegetazione presente (es. alberature) non dovranno essere danneggiate o essere oggetto di interventi;*
 - *si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*
 - *i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti;*

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05, L.R. 07/04 e L.R. 24/2011, e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata ...omissis>>

ART. 5 - DURATA/RINNOVO/RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione **è rilasciata fino al 31/12/2035.**
2. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini dell'occupazione, i concessionari **dovranno presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione.**
3. Qualora i concessionari non intendano procedere al rinnovo della concessione, dovranno darne comunicazione al servizio competente prima della scadenza della stessa.

4. In caso di concessione rilasciata ad un soggetto diverso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della LR n. 7/2004 e ss.mm.ii. in particolare, con riferimento all'indennità da riconoscere ai concessionari uscenti qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 6 - DECADENZA/SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della LR n. 7/2004, è facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente per ragioni idrauliche o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro vengano a cadere i presupposti che hanno portato al rilascio della concessione in relazione all'uso richiesto. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal suo comma 2 lett. b), in caso di subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dell'autorità concedente.

2. Specie in relazione a quanto precede, viene fatto **obbligo ai concessionari di comunicare per iscritto ogni eventuale modifica del domicilio eletto e/o del procuratore speciale nominato, ovvero, sempre per iscritto mediante presentazione di apposita richiesta di variante, di modifica dei nominativi dei consoci/utilizzatori.**

3. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso, alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. **Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati**

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura dei concessionari contattare Arpae – SAC di Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei Concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

4. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere, e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito, in particolare, dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONE, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.